

CONTRIBUZIONI CERTIFICATO



ORIGINALE  
17683/09

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto

*fallimento*

R.G.N. 25205/2004

Cron. 17683

Rep. 5354

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente - Ud. 05/06/2009  
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere - PU  
Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Consigliere -  
Dott. CARLO PICCININNI - Consigliere -  
Dott. VITTORIO RAGONESI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 25205-2004 proposto da:

FALLIMENTO PROGETTI E COSTRUZIONI S.P.A. (c.f.  
00747300150), in persona del Curatore dott. RENATO  
BONVINI, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA  
GENTILE DA FABRIANO 3, presso l'avvocato CAVALIERE  
RAFFAELE, rappresentato e difeso dall'avvocato  
COSTANZA MARIA, giusta procura in calce al  
controricorso;

- *ricorrente* -

*contro*

INTESA GESTIONE CREDITI S.P.A. (già IntesaBci Gestione

2009

1002

Crediti S.p.a.) (c.f. 00169760659), nella qualità di mandataria della CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA s.p.a. nonchè di BANCA INTESA s.p.a. (già IntesaBci S.p.a. che ha incorporato la Banca Commerciale Italiana s.p.a.), in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BISSOLATI 76, presso l'avvocato GARGANI BENEDETTO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

- **controricorrente-**

avverso la sentenza n. 1499/2004 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 25/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/2009 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato R. CAVALIERE, per delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato P.A. COMPAGNONI, per delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione.

## Svolgimento del processo

Con sentenza n.6289/00 in data 18.3/25.5.00, il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile n.7795/98 R.G. promossa dal Fallimento Progetti e Costruzioni spa, contro la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza spa, - avente ad oggetto azione revocatoria ex art. 67 I comma n.2 legge fallimentare, con riguardo all'atto di cessione di credito in data 20.12.95 per l'attore configurante un mezzo anomalo di pagamento siccome diretto a ripianare uno scoperto di conto corrente - respingeva la domanda svolta dal Fallimento e condannava l'attore a rifondere alla Cassa convenuta le spese del giudizio liquidate in complessive lire 17. 813.000, oltre accessori di legge.

Contro questa sentenza, non notificata, proponeva appello il Fallimento Progetti e Costruzioni spa, previa autorizzazione del G.D. in data 3.7.00, con atto notificato il 4.9.00, chiedendo, in riforma della sentenza n.6289/00, accertata la natura solutoria dell'atto di cessione di credito in oggetto, che venisse dichiarata l'inopponibilità dell'atto stesso alla procedura appellante e ,per l'effetto, condannata la Cassa di Risparmio appellata a corrispondere al Fallimento la somma di lire 625.428.500 maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.

Instauratosi il contraddittorio, Banca Intesa spa e Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza spa ( a seguito di intervenuta successione della prima alla



seconda) e per esse, Intesa Gestione Crediti spa, quale procuratore delle stesse, contestato la fondatezza in fatto e in diritto dell'avverso gravame chiedendone il rigetto.

La Corte d'appello di Milano , con sentenza n.1499/04, rigettava l'appello Avverso la detta sentenza ricorre per cassazione il fallimento Progetti e Costruzioni spa sulla base di tre motivi cui esiste con controricorso la Banca Intesa spa

#### Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso il fallimento deduce il difetto assoluto e l'illogicità della motivazione in ordine alla determinazione del perfezionamento dell'atto di cessione.

Con il secondo motivo lamenta che la sentenza impugnata non avrebbe considerato che gli effetti dell'atto di cessione si erano prodotti retroattivamente fin dal 19.12.95.

Con il terzo motivo assume che erroneamente la Corte d'appello ha escluso che l'atto in data 19.12.95 costituisse una operazione solutoria effettuata con mezzi anomali di pagamento non avendo considerato che le somme versate dal debitore ceduto erano state usate dalla banca per ripianare la propria posizione creditoria nei confronti della società poi fallita.

Preliminarmente va dichiarata l'infondatezza della eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza della esposizione dei fatti di

causa, risultando gli stessi sufficientemente esposti, sia pure in forma sintetica, nel ricorso ed essendo comunque ricostruibili le vicende del processo anche sulla base di quanto dedotto nei motivi .

Il primo motivo è infondato.

La Corte d'appello ha invero ritenuto che la cessione del credito avvenuta con atto in data 19.11.95 era sottoposta alla condizione sospensiva dell'autorizzazione da parte del Comune di Pont Canavese debitore ceduto e che , essendo sconosciuta la data in cui detta autorizzazione fosse intervenuta, la stessa dovesse farsi coincidere con quella ( 5.3.96) in cui la Banca cessionaria aveva concesso l'anticipazione a garanzia della quale era stato ceduto il credito.

La Corte d'appello ha poi ritenuto, riportando il testo della convenzione , che ad essere sottoposta a condizione sospensiva non fosse soltanto l'apertura di credito , ma anche la cessione del credito da parte della impresa poi fallita.

Il fallimento ricorrente, denuncia tale motivazione, affermando che la stessa sarebbe puramente apodittica, in quanto basata sulla semplice trascrizione della convenzione intervenuta tra le parti e senza fornire alcuna spiegazione sul perché anche la cessione del credito dovesse ritenersi sottoposta a condizione sospensiva.

4

Il fallimento ricorrente non censura, invece, la decisione in questione sotto il profilo della violazione dei canoni interpretativi di cui agli art 1362 e ss. Cod civ.

Sotto tale profilo, occorre rammentare che la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che l'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt.1362 e seguenti cod. civ. o di motivazione inadeguata ovvero sia non idonea a consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione. Pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa.( Cass 22536/07).

Alla luce del detto principio il motivo si rivela inammissibile.

Lo stesso, infatti, dopo avere riportato testualmente la motivazione della Corte, si limita ad affermare che la stessa era apodittica, senza però

C

spiegare perché lo fosse e senza indicare quale erano le argomentazioni mancanti che rendevano la motivazione stessa insufficiente o mancante.

Il ricorrente aggiunge poi che dal tenore letterale della convenzione risultava che la cessione riguardava la sola facilitazione e non l'intero atto.

Tale argomentazione tuttavia riguarda la violazione dei canoni interpretativi che - come già rilevato - non risulta dedotta e in relazione alla quale manca comunque qualunque indicazione circa le norme codicistiche di interpretazione che risulterebbero violate.

Nel primo motivo vi è poi una censura che consiste nell'affermare che erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto che l'accettazione da parte del Comune di Pont Canavese della cessione coincidesse con la data in cui era stata registrata la apertura di credito.

Tale censura , in pacifica assenza di ogni indicazione delle parti circa la data di rilascio dell'autorizzazione, si rivela, da un lato, assolutamente generica, limitandosi a contestare la valutazione della Corte d'appello e, d'altro lato, propositiva di una diversa valutazione in punto di fatto della circostanza in esame .

Sotto entrambi i profili si rivela dunque inammissibile.

Lo stesso deve dirsi per quanto concerne l'ulteriore censura contenuta nel primo motivo, secondo cui alla data del 5.3.96, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'appello, il saldo del conto corrente sarebbe stato passivo e non attivo.



La Corte d'appello ha, infatti, fornito una motivazione circa la circostanza che il conto presentava un saldo attivo, precisando che al momento dell'accredito della somma corrispondente alla cessione del credito, il conto presentava un attivo di lire 108.139.125, ma che, successivamente al detto accredito, erano stati effettuati nello stesso giorno pagamenti per circa 615 milioni portando così il conto in passivo.

Tale motivazione non viene in alcun modo censurata in modo specifico dal fallimento ricorrente onde la doglianza in esame si rivela inammissibile.

Il secondo motivo è inammissibile.

Lo stesso, infatti, assume che, essendo la cessione del credito avvenuta con le forme dell'art 69 del r.d.2440/22, la sua efficacia nei confronti del comune si era perfezionata con la notificazione e che, per effetto di ciò, gli effetti della cessione dovevano retroagire alla data del 19.12.95.

Tale questione non risulta però che sia stata proposta nel corso della fase di merito.

Di essa non si rinviene, infatti, traccia nella sentenza impugnata né il fallimento ricorrente deduce di averla dedotta innanzi al giudice di merito né, tanto meno riporta, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, gli scritti difensivi della fase di merito in cui aveva fatto valere la questione in esame.

Venendo all'esame del terzo motivo, si rileva che la Corte d'appello ha escluso il carattere solutorio della cessione di credito ritenendo che la stessa



avesse avuto una mera funzione di garanzia dell'apertura di credito e che, come tale, non fosse suscettibile di revocatoria.

La costante giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che la cessione di credito riveste in genere una funzione solutoria, che si caratterizza come anomala rispetto al pagamento effettuato in danaro o con titoli di credito considerati equivalenti, in quanto il relativo processo soddisfattorio non è usuale alla stregua delle ordinarie transazioni commerciali; essa è, pertanto, soggetta a revocatoria fallimentare, a norma dell'art. 67, primo comma, n. 2 legge fall. (Cass1617/09).

Tuttavia, questa Corte ha altresì osservato che la cessione del credito è un negozio a causa variabile, onde può essere stipulata anche a fine di garanzia senza che venga meno l'immediato effetto traslativo della titolarità del credito tipico di ogni cessione, in quanto è proprio mediante tale effetto traslativo che si attua la garanzia, pure quando la cessione sia "pro solvendo" e non già "pro soluto", con mancato trasferimento al cessionario del rischio d'insolvenza del debitore ceduto.( Cass 17162/02).

In tal caso la cessione di credito si sottrae all'azione revocatoria purchè sia stata stipulata a scopo di garanzia di un debito sorto contestualmente - dovendo intendersi la contestualità in senso eminentemente sostanziale e causale - e non già per estinguere un debito preesistente e scaduto.( Cass 1617/09).

Fatta questa premessa, va osservato che la sentenza impugnata, dopo avere riconosciuto la funzione di garanzia della cessione del credito, ha ritenuto che le modalità di utilizzazione delle somme cedute sarebbero irrilevanti al fine di ritenere che essa avesse avuto al contrario natura solutoria, a ciò non rilevando la sproporzione tra il credito ceduto e l'anticipo bancario e la circostanza che le somme incassate dalla cessione dei crediti venivano accreditate sul conto corrente ordinario n. 3300639 e successivamente riversate nella misura del 40% sul conto corrente anticipi n.30064050.

Le censure che il fallimento ricorrente muove a tale motivazione tendono a ribadire quanto già sostenuto nel giudizio di appello e, cioè, che, al di là dell'apparente funzione di garanzia, i due negozi tra loro collegati rivestivano una effettiva funzione solutoria, come doveva dedursi dalla sproporzione tra l'ammontare dei crediti ceduti ( lire 1.181.250.000) e l'anticipazione garantita ( lire 500.000.000) nonché dal fatto che una parte delle somme incassate dalla cessione dei crediti era stata riversata sul conto corrente della società successivamente fallita per il rientro di scoperti sul conto stesso.

Le censure appaiono infondate.

Invero il presupposto indispensabile affinché possa ricorrere l'ipotesi di un pagamento con mezzi anomali di pagamento è che – secondo la previsione dell'art 67 comma 1 n. 2 l.f. – il pagamento in questione riguardi debiti pecuniari scaduti ed esigibili.

Nel caso di specie la Corte d'appello ha accertato – in ragione di quanto dianzi esposto – che al momento della concessione dell'apertura di credito e della connessa cessione dei crediti il conto corrente della società poi fallita era attivo, per cui la mancanza di debiti scaduti ed esigibili facenti capo alla società in questione fa necessariamente escludere il carattere solutorio della cessione dei crediti rendendo quest'ultima non soggetta a revocatoria.

Come correttamente osservato dalla sentenza impugnata, in questo contesto non rileva che una parte delle somme riscosse per effetto dell'incasso dei crediti ceduti sia stata poi riversata per coprire scoperture del conto corrente della società poi fallita, costituendo dette scoperture delle posizioni debitorie di conto corrente sorte successivamente alla cessione dei crediti e quindi irrilevanti al fine di determinare la revocabilità della cessione.

Resta appena da dire che il fallimento avrebbe potuto proporre, ricorrendone i presupposti, la revocatoria di detti versamenti di conto corrente ai sensi dell'art 67 comma 2 l.f nel caso in cui gli stessi fossero avvenuti entro l'anno dalla dichiarazione di fallimento, ma tale azione non è stata proposta nel presente giudizio. (v.Cass 2936/97)

Il ricorso va, in conclusione, respinto.


Il ricorrente va di conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 8000,00 per onorari oltre euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge.


Roma 5.6.09

Il Cons.est.



Il Presidente



IL CANCELLIERE  
Alfonso Madafferi  


CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
Prima Sezione Civile

Deposato in Cancelleria

il 29 LUG. 2009

IL CANCELLIERE

